



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 1.090 del 22 maggio 2024

Progetto:	<p><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda: impianto motori a gas - Prescrizione: 2</p> <p>ID_VIP: 9485</p>
Proponente:	<p>A2A Gencogas S.p.A.</p>
Documentazione:	<p>https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7216</p>

*ID_VIP 9485 – Verifica di ottemperanza - Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda: impianto motori a gas -
Prescrizione: 2 - Proponente: A2A gencogas S.p.A.*

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

2. il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
3. i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 157 del 10 maggio 2023; n. 196 del 13 giugno 2023, n. 249 e 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023

4. Considerato che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

5. Premesso che:

- con DM/321 del 03/08/2021 è stato escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto: “Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda: impianto motori a gas”, oggetto del presente parere, subordinatamente all’ottemperanza di una serie di prescrizioni, tra le quali la n. 2, che di seguito si riporta:

Condizione n. 2	
Macrofase	ANTE OPERAM

Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Salute Pubblica
Oggetto della prescrizione	Si richiede il calcolo del rischio cancerogeno specificamente nelle celle per le quali la modellistica prevede un aumento delle concentrazioni (aree antropizzate).
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dopo 1 anno dall'entrata in funzione del nuovo impianto
Ente vigilante	MATTM
Enti coinvolti	ISS

- con nota acquisita al prot. MiTE/18425 dell'08/02/2023, la società ha trasmesso la documentazione atta alla verifica di ottemperanza della suddetta condizione;
- la documentazione depositata e pubblicata consiste nel seguente documento:

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Relazione per la verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n.2 del Parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale -VIA e VAS n.92 del 26/04/2021 allegato al provvedimento di VIA n. 321 del 03/08/2021 (cod. IMAG-70-A53-30-ARP00006- 00-00)	Documentazione di ottemperanza	IMAG-70-A53-30	13/02/2023

- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito la Divisione), con nota prot. MASE/74534 del 22/04/2024, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito la Commissione) con prot. CTVA/5282 del 22/04/2024, ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione, comunicando inoltre che tutta la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/7216>;
- con nota acquisita al prot. MiTE/27253 del 24/02/2023 l'Istituto Superiore di Sanità, in qualità di ente coinvolto, dopo avere evidenziato che la condizione ambientale la cui verifica di ottemperanza è oggetto del presente parere non è stata dettata dall'Istituto stesso, ha fornito comunque gli esiti delle proprie valutazioni, rappresentando alcune lacune nella restituzione dei dati.

6. Preso atto e considerato che:

Nel documento IMAG70A5330ARP00008/00 “Stima del rischio cancerogeno nelle celle per le quali la modellistica prevede un aumento delle concentrazioni” presentato dal Proponente è contenuta una stima del rischio cancerogeno effettuata considerando l’inalazione del particolato secondario (assimilato a PM_{2,5}), che si forma a partire dalle emissioni della Centrale. Per la stima del rischio cancerogeno connesso all’inalazione del particolato secondario è stato utilizzato l’*Inhalation Unit Risk* (IUR).

Nel documento si legge in particolare che “Per la stima del rischio cancerogeno è stata inizialmente calcolata, per ogni cella del dominio di calcolo dello studio modellistico di dispersione atmosferica condotto nell’ambito delle risposte alle richieste di integrazioni dell’Istituto Superiore di Sanità (nota prot. generale ISS AOO-ISS 12/12/2019 0037274) per la VIS del progetto in esame, la differenza tra le concentrazioni medie annue di particolato secondario stimate con il modello di calcolo nello scenario Futuro e quelle stimate nello scenario Attuale-Autorizzato”.

Nell’allegato 1 viene riportata una tabella che mostra per ogni cella del dominio di calcolo dove si verifica l’incremento di concentrazione media annua di particolato secondario nello scenario Futuro rispetto allo scenario Attuale Autorizzato.

I risultati, sottolinea il Proponente, mostrano che il massimo valore del rischio cancerogeno incrementale è pari a $3,44 \times 10^{-8}$ e si verifica in un’area priva di ricettori: tale valore è due ordini di grandezza inferiore rispetto al valore soglia pari a 1×10^{-6} sopracitato. Il Proponente afferma che, verificato il rispetto della soglia di accettabilità del rischio cancerogeno incrementale nel caso più gravoso, risulta verificato anche il rispetto di tale soglia presso tutte le altre porzioni del dominio di calcolo interessate da un incremento delle ricadute medie annue di particolato secondario nello scenario Futuro rispetto a quello Attuale Autorizzato.

Il Proponente evidenzia altresì che l’area in cui si prevede un incremento delle concentrazioni atmosferiche medie annue di particolato secondario nello scenario Futuro, risulta assai limitata rispetto alla restante porzione del dominio di calcolo dove invece è prevista una riduzione delle concentrazioni medie annue di particolato secondario, passando dallo scenario Attuale Autorizzato a quello Futuro.

Al riguardo, l’ISS ha fornito, su richiesta del MASE, il parere AOO-ISS - 24/02/2023 -protocollo MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0027253.24-02-2023.

In tale documento, l’Istituto rappresenta che non è stato possibile effettuare un controllo dei dati utilizzati in quanto il Proponente ha riportato solo i valori del rischio incrementale e non i dati di partenza delle concentrazioni nei documenti forniti in risposta alla richiesta di integrazioni.

L’Istituto sottolinea che l’utilizzo del valore di Delta di concentrazione tra i due scenari permette di calcolare e valutare l’incremento di rischio solo relativo alle differenze tra i due scenari, ma non fornisce informazioni sul reale rischio a cui è potenzialmente soggetta la popolazione, che non è esposta solo alla frazione incrementale ma alla ricaduta totale. Per tale motivazioni il valore di incremento di rischio è molto basso; il più elevato è stato $3,44 \times 10^{-8}$ inferiore al valore soglia di rischio cancerogeno pari a 1×10^{-6} .

L’Istituto rappresenta inoltre nell’utilizzo delle Unit Risk o IUR (*Inhalation UR*), è stato utilizzato UR del PM_{2,5} calcolato convertendo il valore del RR epidemiologico per il tumore polmonare individuando l’incremento di tale patologia a seguito di un’esposizione per tutta la vita (0-70 anni) a $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di PM_{2,5}. Tale procedura di conversione di RR in UR è raramente applicata poiché presenta notevoli incertezze. Inoltre, l’ISS sottolinea e ribadisce che sarebbe stato corretto non limitarsi, al calcolo del solo incremento di rischio, ma andava considerato quello relativo all’intera ricaduta.

Aggiunge quindi che, come riferimento per la tutela della salute, occorre utilizzare i valori di guida per la protezione della salute per il PM_{2,5} (pari a $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$) delle Air Quality Guidances del 2021 dell’OMS

L'Istituto, in considerazione delle criticità della qualità dell'aria, rimanda a quanto prescritto nel parere ISS conclusivo (nota prot. generale ISS AOO-ISS 12/01/2021 0000713) riguardo l'attento monitoraggio degli inquinanti, in particolare NH₃, formaldeide e PM_{2,5} a verifica di quanto stimato dalla modellistica, in particolare nelle aree dove si era stimato un incremento delle ricadute.

Pertanto, la condizione ambientale n. 2 è da ritenersi al momento non ottemperata ma ottemperabile utilizzando per il calcolo del rischio non solo l'incremento di rischio relativo alle differenze tra i due scenari (autorizzato e futuro), ma considerando quello relativo all'intera ricaduta, fornendo informazioni sul reale rischio a cui è potenzialmente soggetta la popolazione. Inoltre, si raccomanda di utilizzare come riferimento per il PM_{2,5}, i valori guida raccomandati dall'OMS (5µg/m³).

Infine, quando saranno disponibili i dati monitoraggio (NH₃, formaldeide e PM_{2,5}) si richiede di effettuare le relative valutazioni di rischio.

Tutto ciò premesso e considerato

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

in ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 2 del DM/321 del 03/08/2021, relativa al progetto: "Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda: impianto motori a gas", si ritiene che questa **non sia ottemperata, ma ottemperabile.**

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla